Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 12 maggio 1924** **Numero 112**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 80* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico, o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganssi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini.* - Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti* Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* - Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto (*). — Imperia *S. Benedusi* - Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata (*). — Mantova *G. Mondovi.* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* - Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza* Parma *D. Vannini* — Pavia *Successori Bruni Marelli.* — Perugia (*). — Pesaro *G. Federici.* Piacenza *V. Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite* - Pola *E. Schmidt* Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* - Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* - Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — [illegible] — Trento *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli* — Udine *Carducci* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor Ahmed Zulficar Pacha, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Reale Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Egitto.

Roma, 11 maggio 1924.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 630.
Approvazione dell'Accordo, firmato a Portorose il 23 novembre 1921, per la regolamentazione del traffico ferroviario internazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato Serbo-Croato-Sloveno e l'Ungheria per la regolamentazione del traffico ferroviario internazionale; Accordo firmato a Portorose il 23 novembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 56. — GRANATA.

Accordi per la sistemazione del traffico ferroviario internazionale conclusi fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria.

Per facilitare il traffico internazionale dei viaggiatori, dei loro bagagli e delle merci, le Alte Parti contraenti, in attesa dell'entrata in vigore di una convenzione generale europea, e senza pregiudizio delle stipulazioni di detta convenzione, convengono le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare ogni utile provvedimento inteso ad eliminare gli ostacoli speciali che si oppongono ad un traffico regolare di viaggiatori e di merci nell'Europa Centrale e specialmente in quel traffico internazionale che interessa le reti degli Stati successori.

Esse si impegnano perciò in particolar modo ad aprire al traffico internazionale; quanto prima possibile e senza distinzione delle merci da trasportarsi, tutti i transiti importanti per tale traffico che fossero ancora chiusi e di mantenerli aperti.

Art. 2.

Per accelerare il passaggio ai transiti e per semplificare le formalità, tutti i servizi di frontiera, in quanto le circostanze lo consentano, dovranno essere riuniti in una stazione comune.

In tal caso la Parte contraente nel cui territorio si trova la stazione comune acconsentirà acchè l'altra Parte contraente vi stabilisca una agenzia ferroviaria.

Le Parti contraenti convengono che la sistemazione del servizio nelle stazioni di frontiera sia fissata, quanto prima possibile, a mezzo di accordi particolari con intendimento di reciproca correntezza.

Art. 3.

Qualora il traffico dovesse essere sospeso ovvero limitato per difficoltà di movimento, le Amministrazioni ferroviarie sulle quali si siano prodotte, dovranno al più presto intendersi con le Amministrazioni ferroviarie dell'altro Stato interessato circa le condizioni nelle quali il traffico proveniente dal territorio d'una delle Parti contraenti, ovvero destinato a tale territorio potrebbe continuare a svolgersi.

Le Amministrazioni ferroviarie dovranno fare il possibile per porre fine ad ogni interruzione di traffico, usando di tutti i mezzi a disposizione e ricorrendo, al bisogno, all'aiuto ed all'assistenza delle ferrovie dell'altra Parte contraente interessata.

Nel caso di limitazione nel traffico interno, il traffico reciproco fra gli Stati contraenti, nonchè quello in transito proveniente dal territorio d'una delle Parti contraenti non dovrà essere assoggettato a limitazioni maggiori di quelle previste per il proprio traffico o per il traffico in transito verso lo stesso Stato di destinazione.

Art. 4.

Le Parti contraenti faranno quanto possono, per corrispondere ai bisogni del traffico diretto internazionale interessante le linee ferroviarie del loro territorio, istituendo buone coincidenze dei treni nel traffico dei viaggiatori ed in quello delle merci, come pure prestandosi per quanto possibile scambievoli aiuti e concorsi.

Art. 5.

Le Parti contraenti s'impegnano, senza pregiudizio delle Convenzioni in vigore, a cooperare alla riattivazione dei treni diretti internazionali per viaggiatori, come pure alla istituzione di nuovi treni corrispondenti alle attuali correnti di traffico, con materiale adatto, con orari convenienti e in quanto possibile con vetture dirette.

Art. 6.

Le Parti contraenti cureranno che le loro Amministrazioni ferroviarie concludano al più presto delle intese circa l'organizzazione di treni merci diretti a lungo percorso e l'acceleramento di alcuni trasporti a carro completo ed a gruppi di carri per facilitare in particolar modo i trasporti delle derrate, del bestiame, dei combustibili, delle nafte e loro derivati.

Le Parti contraenti inviteranno le Amministrazioni ferroviarie a preavvisare i grandi trasporti da effettuarsi a treni completi e ad accordarsi sul miglior modo di effettuarli.

Art. 7.

Il traffico delle merci per ferrovia fra le Parti contraenti si effettuerà col regime della Convenzione internazionale sul trasporto di merci per ferrovia del 14 ottobre 1890, con le modificazioni previste dall'Atto addizionale del 16 luglio 1895 e dalle Convenzioni addizionali del 16 giugno 1898 e 19 settembre 1906, come pure dalle disposizioni complementari uniformi e dalle Convenzioni uniformi elaborate dal Comitato internazionale dei trasporti.

Tuttavia, viste le difficoltà ancora esistenti in alcuni traffici, gli accordi conclusi fra le Amministrazioni ferroviarie potranno prevedere alcune deroghe dalla detta Convenzione.

Tali accordi, da sottoporsi alla ratifica dei rispettivi Governi, non potranno prevedere deroghe dalla Convenzione di Berna, se non per una durata od entro i limiti dello stretto necessario.

Le Parti contraenti convengono nel riconoscere come vivamente desiderabile nell'interesse del commercio che dette deroghe non concernano una limitazione della responsabilità delle ferrovie per perdite, avarie e termini di resa.

Art. 8.

Le tariffe dirette per il traffico dei viaggiatori, dei loro bagagli e delle merci nei territori delle Parti contraenti, come pure per il traffico fra questi territori e quelli d'un terzo Stato in transito pel territorio di una delle Parti contraenti, dovranno essere stabilite non appena le circostanze lo permetteranno.

Intanto le Parti contraenti cureranno che, in quanto il cambio lo consenta siano stabilite al più presto delle tasse dirette per il traffico dei viaggiatori e per quello delle merci o relazioni più importanti e che, per quanto possibile, siano adottati dei provvedimenti tariffari che consentano il computo diretto delle spese di trasporto.

Art. 9.

Qualora il pagamento delle tasse di trasporto ed altri crediti risultanti dal contratto di trasporto esposti in valuta straniera venga effettuato in valuta nazionale, il corso della conversione sarà fissato dall'Amministrazione della ferrovia che provvede all'incasso, come attualmente si pratica.

Tuttavia il corso del cambio applicato non dovrà usarsi come mezzo di concorrenza a favore od a detrimento di altro istradamento.

Art. 10.

Le Parti contraenti riconoscono come assai desiderabile che le Amministrazioni ferroviarie addivengano ad una intesa circa la liquidazione basata sui seguenti principî:

a) i debiti e crediti reciproci risultanti dalla liquidazione del traffico internazionale saranno convertiti nella valuta dei crediti, il cui ammontare è maggiore agli effetti della compensazione;

b) il pagamento dei saldi si farà in questa valuta:

c) la conversione si farà sulla base del corso medio presso la Borsa di Zurigo nel periodo di formazione dei debiti e crediti;

d) si adotteranno provvedimenti intesi a premunirsi contro le fluttuazioni del cambio.

Art. 11.

Per corrispondere alle speciali necessità del traffico internazionale per ferrovia e specialmente a quella dell'economia nel tempo, il servizio doganale al confine dovrà essere organizzato in modo da permettere il passaggio delle merci dalla frontiera a qualsiasi ora secondo le esigenze del traffico ed evitando inutili arresti al confine.

Per quanto concerne i viaggiatori, le formalità doganali dovranno conseguentemente essere regolate in modo da permettere la visita dei bagagli registrati destinati ad una stazione interna del Paese, dove si trovi un ufficio doganale, a questa stazione. La visita degli altri bagagli registrati, come pure quella dei bagagli a mano, dovrà farsi se le circostanze lo consentano, sulle carrozze.

Per quello che concerne le merci, le formalità doganali dovranno essere regolate in modo da evitare lo scarico, la verifica o l'apposizione di piombi alla frontiera nei riguardi delle merci assegnate ad altro ufficio doganale, a condizione però che non ne sia compromessa la regolare percezione dei diritti doganali.

Senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni che potessero essere ancora consentite le Parti contraenti considerano come assai desiderabile l'adozione delle norme previste dall'unito allegato.

Art. 12.

I presenti Accordi potranno essere denunciati mediante preavviso di sei mesi da una qualsiasi delle Parti contraenti.

Tuttavia non sarà ammessa alcuna denuncia prima di un anno dall'entrata in vigore dei presenti Accordi.

Art. 13.

Tutte le controversie fra Stati relative all'interpretazione ed alla applicazione dei presenti Accordi saranno risolte, secondo la procedura prevista per la risoluzione delle controversie in merito alla interpretazione e all'applicazione delle clausole dei Trattati di Pace che trattano delle comunicazioni e transito.

I presenti Accordi saranno ratificati al più presto possibile.

Ogni Stato trasmetterà la sua ratifica al Governo italiano che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo italiano.

I presenti Accordi entreranno in vigore per ogni Stato firmatario dalla data del deposito della sua ratifica e da tale momento questo Stato sarà impegnato di fronte agli altri Stati che abbiano già proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che i delegati sotto indicati hanno sottoscritto i presenti Accordi.

Fatto a Portorose, il 23 novembre 1921, in italiano e in francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

l'*Austria*: Richard Schüller, Enderes;
la *Czecoslovacchia*: Zd. Fierlinger, Dr. Lankás;
l'*Italia*: Romano Avezzana, De Sanctis, M. Girola;
la *Polonia*: Marcel Szarota, J. Geysztor.
il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár, V. Markovitch;
la *Romania*: con riserve indicate (1): Al. Em. Lahovary, Perietzeano;
l'*Ungheria*: Tibor Scitovszky.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DOGANALE SULLE FERROVIE

1. *Traffico delle merci.*

Paragrafo 1.

I treni merci potranno attraversare il confine doganale in ogni tempo, giorno e notte, feste e domeniche comprese, e così pure dovranno essere compiute in ogni tempo le operazioni doganali.

(1) Le parole « con riserve indicate » inserite nel testo originale si riferiscono alle riserve fatte dalla Delegazione Romena in occasione della IV seduta plenaria della Conferenza, in data 23 novembre 1921. Le riserve sono così concepite: « Le stipulazioni degli articoli 1, 2, 3, 6, 11 e l'Annesso non diverranno obbligatorie per la Romania che dopo essere state adottate da una « Conferenza generale ferroviaria europea ».

Ogni treno merci che proviene dall'estero dovrà essere annunciato, conformemente ai regolamenti doganali, agli uffici doganali di confine, ai quali contemporaneamente dovranno essere presentati i documenti prescritti dai regolamenti doganali.

Paragrafo 2.

Le Amministrazioni ferroviarie dovranno comunicare agli uffici doganali nelle stazioni ed alle agenzie doganali (uffici doganali delle ferrovie) gli orari di tutti i treni attraversanti la frontiera e quelli dei treni in corrispondenza, come pure le modificazioni a tali orari, non meno di otto giorni prima della loro attuazione.

Le agenzie doganali ferroviarie saranno pure informate, quanto prima possibile, dei ritardi di qualche importanza, della soppressione di treni, del passaggio di treni speciali e di locomotive sciolte.

Paragrafo 3.

1. Saranno esentate dallo scarico e dalla visita al confine come pure dall'apposizione ai colli dei piombi le merci il cui passaggio sarà stato regolarmente preavvisato, caricate su carro regolarmente piombato ed istradato senza trasbordo verso una stazione interna, sede di competente ufficio doganale.

2. Le merci che, caricate in carri regolarmente piombati, passano sul territorio d'una delle Parti contraenti ovvero transitano senza variazione nel carico verso il territorio di altra delle Parti contraenti, se regolarmente preannunciate al transito, saranno esentate tanto all'interno che alla frontiera dallo scarico e dalla visita doganale come pure dall'apposizione di piombi ai colli.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui agli alinea 1 e 2 è subordinata alla condizione che le Amministrazioni ferroviarie interessate siano responsabili dell'arrivo dei carri all'ufficio doganale competente all'interno od alla frontiera nel termine previsto e coi piombi intatti.

4. Di massima saranno ugualmente esenti dallo scarico e dalla verifica del peso le merci esenti da diritti doganali che giungono alle dogane di confine per esservi assoggettate alle operazioni doganali sempre che tali operazioni possano compiersi senza scarico. Per la determinazione del peso delle merci le autorità doganali accetteranno generalmente come peso del carro quello che vi si trova iscritto

5. Le precitate esenzioni dalla visita doganale e dall'apposizione dei piombi ai colli si applicheranno eccezionalmente anche in caso di trasbordo delle merci (da carro a carro) sotto sorveglianza della dogana, senza che si renda necessario di procedere alle operazioni doganali, regolarmente quando il trasbordo delle merci è inevitabile per una causa qualsiasi di carattere ferroviario

6. Le facilitazioni previste nel presente paragrafo non trovano applicazione nei casi di presunzione di frode.

Paragrafo 4.

Le Amministrazioni doganali di tutte le Parti contraenti riconosceranno come sufficiente ogni apposizione di piombi doganali fatta dall'Amministrazione d'una delle Parti contraenti e per la quale abbiano constatata la corrispondenza alle condizioni prescritte nel rispettivo territorio doganale per la piombatura dei carri che devono passare in Dogana.

2. *Traffico viaggiatori e bagagli*

Paragrafo. 1.

I treni viaggiatori godranno pel passaggio delle frontiere, quanto ai giorni e alle ore del loro passaggio, le stesse facilitazioni di cui all'art. 1 per i treni merci.

Paragrafo 2.

Le carrozze al momento del passaggio dalla frontiera doganale non dovranno contenere altri bagagli che quelli a mano.

Paragrafo 3.

I bagagli a mano come pure quelli registrati dai viaggiatori saranno visitati di massima presso l'ufficio doganale di confine. Tuttavia si consentiranno facilitazioni a seconda dei bisogni del traffico viaggiatori, si cercherà specialmente di ottenere che la visita dei bagagli registrati si effettui all'ufficio doganale della stazione destinataria. L'Amministrazione doganale dovrà egualmente provvedere quanto possibile per la visita dei bagagli dei viaggiatori nel treno stesso quando si tratti di treni o di carrozze diretti.

Paragrafo. 4.

Le formalità doganali nelle stazioni di confine devono essere sufficientemente rapide per ottenere che tutti i bagagli e specialmente quelli in transito possano proseguire col treno in corrispondenza.

Paragrafo 5.

Le merci spedite a grande e piccola velocità e trasportate con treni viaggiatori saranno sottoposte alle stesse condizioni e formalità che le merci analoghe trasportate con treni merci.

Tuttavia le merci spedite a grande velocità e soggette a rapido deterioramento che fossero trasportate con treni viaggiatori saranno inoltrate con lo stesso procedimento accelerato previsto per i bagagli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1924, n. 631.
Compensi per i ricuperatori di siluri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 413, riguardante il ricupero dei siluri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che forniscono notizie alla più prossima autorità militare marittima, portuale o doganale, aventi per risultato di far ricuperare un siluro perduto, di pertinenza dello Stato, hanno diritto ad un compenso di L. 320.

Coloro che consegnano alle suindicate autorità un siluro come sopra, da essi ricuperato, ove dalle autorità non fosse stato in precedenza segnalato il luogo di perdita secondo le modalità regolamentari vigenti, ovvero se le autorità militari pur avendo segnalato il detto luogo non avessero effettuate le ricerche o le avessero abbandonate, hanno diritto ad un compenso di L. 1600.

Art. 2.

La liquidazione dei compensi sarà fatta dal Ministero della marina con provvedimento non soggetto ad alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

Art. 3.

S'intende compensato, con i corrispettivi suddetti, ogni rischio, danno e mancato lucro inerenti alla denuncia del rinvenimento od alle operazioni di ricupero.

Qualora, peraltro risulti che i ricuperatori abbiano dovuto sopportare avarie nelle reti o in altri attrezzi adoperati, essi avranno diritto al relativo risarcimento, da liquidarsi dal Ministero della marina, con provvedimento insindacabile come sopra è detto.

Art. 4.

Non hanno diritto ai compensi di cui agli articoli precedenti:

a) il personale militare nonchè gli impiegati e gli agenti di ruolo dello Stato in qualsiasi circostanza;

b) gli impiegati e gli agenti non di ruolo per rinvenimento o ricupero effettuati durante le ore di servizio od in occasione del loro servizio;

c) il personale addetto alle operazioni di dragaggio.

Peraltro ai palombari borghesi o militari, che durante le ore di servizio od in occasione del loro servizio recuperassero un siluro, saranno in via eccezionale concessi i seguenti premi, indipendentemente dagli averi loro spettanti pel servizio d'immersione:

Per ricupero di siluri:

a profondità non superiore a 45 metri, premio variabile da L. 40 a L. 320;

a profondità superiore a 45 metri, premio variabile da L. 320 a L. 800.

Questi premi saranno determinati con facoltà insindacabile dall'autorità locale tenendo presenti le difficoltà dei lavori di ricupero, per cattivo tempo, correnti ed altre cause.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 57. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 634.
Modificazioni di talune disposizioni in vigore per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 821, col quale vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 5, 15, del regolamento sopra citato;

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1913, n. 1442;

Visto il Nostro decreto 22 febbraio 1923, n. 664;

Ritenuta l'opportunità di indire per il 1924 una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 664, avrà luogo per l'anno 1924 entro la terza decade del mese di maggio e la prima decade del mese di giugno presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Napoli, Roma e Venezia e presso i Regi istituti commerciali di Bologna, Pa-

dova, Firenze, Milano, « Quintino Sella » di Torino e Palermo; presso i Regi istituti tecnici di Cagliari, Cremona, Trapani e presso la Regia accademia di commercio di Trieste.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Regio provveditore agli studi per gli istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal rispettivo Consiglio di amministrazione per gli istituti dipendenti dal Ministero della economia nazionale.

Art. 2.

I candidati presenteranno la domanda di ammissione al capo dell'istituto presso il quale intendono sostenere gli esami non oltre il 15 maggio p. v.

Il candidato dovrà versare all'ufficio di segreteria la tassa di L. 125. Da questa somma saranno dedotte L. 10 per competenza di spese inerenti all'esame e per diritti di segreteria e L. 15 da pagarsi all'Erario per diritti di diploma. Il rimanente sarà ripartito a titolo di propina tra i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 3.

Il capo dell'istituto, con apposito avviso, indicherà prima del 20 maggio i giorni nei quali avranno luogo le prove di esame.

Art. 4.

Per la sessione di esame stabilita dal presente decreto saranno applicabili, in quanto non è diversamente da esso decreto disposto, le norme dei Regi decreti 29 luglio 1909, n. 664; 31 agosto 1910, n. 821; 7 dicembre 1913, n. 1442, e 22 febbraio 1923, n. 664.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 69. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 641.

55ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 55ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-924.

MAESTA,

Per poter concedere un contributo a favore della Mostra d'arte di Bolzano nel corrente anno, non risultando nel bilancio del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario corrente, fondi all'uopo disponibili, viene autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di L. 15,000, in base alla facoltà prevista dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento del quale si tratta e lo stanziamento del contributo accennato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12,274,728.87, rimane disponibile la somma di L. 2,725,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, è autorizzata una 55ª prelevazione nella somma di L. 15,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione al capitolo di nuova istituzione numero 155-V « Contributo dello Stato alla Mostra d'arte in Bolzano ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 67. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 642.

56ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re in udienza del 27 aprile 1924, sul decreto che autorizza una 56ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

Per maggiori occorrenze nelle spese di indennità di missione al personale addetto ai servizi del Ministero dell'interno e per spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino al termine del corrente esercizio finanziario, si rende necessaria l'assegnazione in bilancio di complessive L. 160,000.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma anzidetta.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento deliberato ed assegna L. 80,000 al fondo per le indennità di missione ed altrettanta somma per le spese confidenziali della pubblica sicurezza, ai rispettivi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 12.289.728,87, rimane disponibile la somma di lire 2.710.271,13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 56ª prelevazione nella somma di L. 160,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 12: Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno	L.	80.000
Cap. n. 95: Spese confidenziali, ecc.	»	80.000
	L.	160.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 68. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI 1° maggio 1924.
Provvedimenti a favore dell'industria vinicola.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Su proposta del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 giugno 1924, alle spedizioni a carro di vini nazionali per l'estero è accordata, sulle tasse di porto relative ai percorsi sulle Ferrovie dello Stato, la riduzione del 30 per cento.

Art. 2.

Del minore introito derivante dalla riduzione di cui all'articolo precedente, sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari nella misura che sarà stabilita d'accordo fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Su proposta del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità della riduzione del 20 per cento sui prezzi delle tariffe interne per i percorsi sulle Ferrovie dello Stato, accordata col decreto Ministeriale 7 febbraio 1924, alle spedizioni a carro di vini nazionali, è prorogata sino al 31 maggio 1924. Essa è portata dalla data del presente decreto al 30 per cento sui prezzi medesimi.

La validità della riduzione del 20 per cento sulle tasse di porto previste dalle tariffe interne per i percorsi sulle Ferrovie dello Stato, accordata col decreto Ministeriale 18 febbraio 1924, alle spedizioni a carro — o come tali considerate dall'Amministrazione ferroviaria — di recipienti vuoti di ritorno che hanno servito per il trasporto di vini nazionali, è prorogata sino al 15 giugno 1924.

Essa è portata dalla data del presente decreto al 30 per cento sulle tasse medesime.

Art. 2.

Del minore introito derivante dalle riduzioni di cui all'articolo precedente, sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari nella misura che verrà stabilita d'accordo fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 12 al 18 maggio 1924, è stata fissata in L. 431 rappresentanti 100 dazio nominale e 331 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. **3a Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	24250	Badia Curata di S. Maria del Soccorso in Picciano (Teramo) . L.	3.50
3.50 %	373673	Castiglioni Giuseppina fu Vittorio, minore, sotto la patria potesta della madre Negretti Pierina fu Pietro, vedova Castiglioni, domiciliata a Maccio (Como) . . . . »	455 —
»	282548 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Basso Margherita fu Giovanni, minore, sotto la patria potesta della madre De Pian Annetta, domiciliata in Agordo (Belluno) Per l'usufrutto: De Pian Annetta di Gaspare, vedova di Basso Giovanni, domiciliata in Agordo (Belluno).	21 —
»	543159	Rapicano Cristina fu Aniello, moglie di D'Auria Francesco fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata . . . . . . »	133 —
Cons. 5 %	161366	Spinelli Michele fu Pasquale, domiciliato a Barile (Potenza) . »	100 —
»	110591	Tassini Serafino di Agostino, domiciliato a Bosi (Genova) . . »	1000 —
3.50 %	215223	Parocchia di S. Maria in Cirignano o Abbadia di Osimo (Ancona) »	10.50
Cons. 5 %	219066	Pollerzi Anastasia di Martino, moglie di Fiori Iocopo, domiciliata a Montefegatesi (Lucca) . . . . »	500 —
3.50 %	463341	Baldetti Matilde di Giambattista, moglie di Stella Luigi di Vincenzo, domiciliata a Reggio Calabria, (vincolata) . . . . »	105 —
Cons. 5 % vecchio	25401 / 208341 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Cappellania perpetua della signora Eugenia Ulivieri . . . . » Per l'usufrutto: Luigi Rossi fu Domenico.	225 —
»	84713 / 267653 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente. . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	5 —
3.50 %	594952	Comune di Roio Piano (Aquila) . . . . »	35 —
Cons. 5 % vecchio	590438	Cappella di S. Giacomo degli Agnelli in Robilante (Cuneo), vincolata . . . . »	20 —
»	623063	Cappella di S. Giacomo in Robilante (Cuneo) . . . . . . »	5 —
»	30494	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
Cons. 5 %	326856	Di S. Giorgio Vittoria Angelina o Angelina Vittoria di Ferdinando, moglie di Teodor Todoroff, domiciliata a Sofia (Bulgaria) vincolata . . . . »	4000 —
»	120677	Pagano Maria di Nicola, nubile, domiciliata a New Jork . . »	150 —
»	255854	Pagano Maria di Nicola, moglie di Marasco Ovidio, domiciliata a New Jork . . . . »	350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	6550 Polizza combattenti	De Filippo Vito di Domenico, domiciliato ad Olivadi (Catanzaro) L.	20 —
3.50 %	503549	Parrocchia di S. Lucia del Sambuco in S. Lucia, frazione di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	10.50
»	667717	De Carlo Clementina fu Arcangelo, moglie di Leonardo Giuseppe, fu Domenico, domiciliato in Solopaca (Caserta), vincolata . »	70 —
»	596600	Ansaldi Catterina di Severino, nubile domiciliata a Torino . . »	119 —
»	311448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio (detto Emilio), nubile, minore, sotto la patria potestà della madre Neonila Pantelceva, vedova D'Alessio, domiciliata in Numici comune di Amatrice (Aquila) . . . . »	168 —
		Per l'usufrutto: Pantelceva Neonila fu Giacomo, ved. D'Alessio.	
»	160522	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . . »	112 —
»	456064	Fabbriceria parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . »	24.50
Cons. 5 %	213969	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . . »	240 —
Cons. 5 % vecchio	708109 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Borello Domenico, Michele, Giovanni, Pietro e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della loro madre Maria Basolo di Michele, vedova Borello, domiciliata in Torino . . . . »	15 —
		Per l'usufrutto: Basolo Maria di Michele, vedova di Giacomo Borello.	

Roma, 2 gennaio 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca dell'ordinanza Ministeriale 10 febbraio 1924, contenente misure sanitarie per l'importazione di animali e prodotti animali dall'Australia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta l'ordinanza 10 febbraio 1924, colla quale, a motivo della peste bovina, lo Stato dell'Australia Occidentale veniva sottoposto ai divieti di importazione di cui all'ordinanza Ministeriale 6 gennaio 1923 e si stabilivano speciali norme per la importazione dei prodotti ed avanzi animali dagli altri Stati dell'Australia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale 6 maggio 1914, e pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Vedute le ordinanze ministeriali 1° e 6 gennaio 1923;

Attesochè da comunicazioni ufficiali risulta che lo Stato dell'Australia Occidentale è da tempo completamente immune da peste bovina;

Ordina:

L'ordinanza 10 febbraio 1924 è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 6 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 108

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	132 93	Belgio	108 99
Londra	98 239	Olanda	8 35
Svizzera	399 28	Pesos oro	17 10
Spagna	310.—	Pesos carta	7 41
Berlino	—	New-York	22 538
Vienna	0 031	Oro	434 88
Praga	66 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	86 92
	3.50 % » (1902)	81 —
	3.00 % lordo	52 67
	5.00 % netto	98 93
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 34

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.